



ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

1. L'Associazione DAFNE APS, è un Ente di Terzo Settore, Associazione di Promozione Sociale, costituita nel rispetto del Codice Civile, de Codice del Terzo Settore e in particolare della normativa in materia di associazioni di promozione sociale.
2. La sua attività si ispira ai principi della Costituzione Italiana ed è posta in essere a norma della legge 106 del 6 giugno 2016, del DLGS n.117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. "Codice del Terzo Settore", in particolare del Titolo V, Capo II "delle associazioni di promozione sociale", delle norme del presente Statuto, della Legge Regionale 13 settembre 2001 n. 27 e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.
3. L'Associazione DAFNE APS è un'associazione non riconosciuta e ha sede legale nel Comune di Campolongo Maggiore (Ve), in via Ada Negri, 2. Il trasferimento della sede legale nell'ambito del Comune di Campolongo Maggiore (Ve) non comporta modifica statutaria, mal'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ARTICOLO 2 - FINALITA' E ATTIVITA'

1. L'Associazione DAFNE APS è una libera associazione democratica, indipendente, apartitica e aconfessionale; non persegue fini di lucro e ha durata illimitata. In essa vige il principio di libera eleggibilità degli Organi, in condizione di uguaglianza e pari opportunità.
2. L'associazione DAFNE APS esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. Le attività che si propone di svolgere, in favore dei propri associati, di loro familiari di terzi e della collettività, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
 - f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - h) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - i) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - j) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; mediante la realizzazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti azioni:
 - organizzare manifestazioni pubbliche culturali, sportive, culinarie, uscite culturali, momenti aggregativi, corsi e momenti formativi;
 - gestire attività rivolte ai bambini e ragazzi quali centri estivi, doposcuola; allestire mostre, fiere, rassegne teatrali e altre manifestazioni;
 - assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in altre organizzazioni con attività analoga o di diretto interesse;
 - dare adesioni ad altri enti, partecipare anche con oblazione a tutte le iniziative idonee a diffondere e rafforzare nei rapporti tra soci e in quelli tra essi e componenti di altre organizzazioni;
 - gestire un eventuale spaccio ad uso esclusivo dei soci per la somministrazione di alimenti e bevande che diventi il punto di incontro ed il luogo dove vengono ideate e realizzate le iniziative dell'associazione.
4. L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale con i criteri, le modalità e nei limiti stabiliti dalla Legge, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. Il carattere secondario e strumentale di tali attività deve essere documentato nel bilancio o rendiconto o nella relazione di missione.
5. L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e lavoratori, nel rispetto del disposto legislativo.

6. I soci volontari che prestano attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro ai sensi dell'articolo 17 del Codice del Terzo Settore e sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'articolo 18 del Codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 3 – SOCI

1. Tutte le persone fisiche possono associarsi all' Associazione, acquisendo la qualifica di Soci ordinari, senza distinzione di età, di nazionalità, di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, purché condividano i valori e le finalità espresse nel presente Statuto, ne accettino le finalità e gli scopi, s'impegnino a versare la quota associativa annuale e a partecipare alle attività sociali oltre che ad osservare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni.
2. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa. L'accettazione, comunicata all'interessato eseguita dall'iscrizione al libro soci, dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di "socio".
3. E' compito del Consiglio Direttivo, ovvero di suoi componenti da esso delegati, esaminare ed esprimersi, entro trenta giorni, in merito alla domanda di ammissione, verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti previsti. Il diniego deve essere comunicato all'interessato; in caso contrario il silenzio vale come assenso.
4. Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso su cui si pronuncerà, in via definitiva, l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione. Nell'ipotesi di rigetto della domanda dopo il rilascio della tessera, verrà rimborsata la quota versata.
5. L'adesione all' Associazione è a tempo indeterminato, fatta salva la possibilità di recesso, esclusione e decadenza per morosità, essendo vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti gli associati maggiorenni hanno diritto di voto nel rispetto delle modalità previste dal presente Statuto. La tessera sociale ha validità dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno solare.
6. L'importo della quota associativa è determinato dal Consiglio Direttivo.
7. I soci devono provvedere al pagamento della quota associativa nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. La quota è intrasmissibile e non rivalutabile. Non è frazionabile, né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di socio.
8. Sono previste 3 categorie di soci: ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea, sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie, benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

ARTICOLO 4 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. I soci dell'Associazione DAFNE APS hanno diritto, nel rispetto delle modalità previste:
 - a) di partecipare alla vita associativa e a tutte le attività promosse dall' Associazione, di esserne informati e di controllarne l'andamento;
 - b) di prendere parte e votare alle Assemblee, di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - c) di prendere visione dei bilanci, esaminare i libri sociali e consultare i verbali;
 - d) di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - e) di promuovere ed organizzare attività rispondenti alle finalità sociali.
 - f) denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;
2. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti i soci maggiorenni in regola con l'adesione e con il versamento delle quote associative. Il diritto di voto dei soci minorenni viene garantito attraverso delega ai soggetti investiti della responsabilità genitoriale.
3. Gli associati dell'associazione hanno il dovere di versare la quota sociale nei termini e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
4. I soci non in regola con il pagamento della quota sociale non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea dei Soci, né prendere parte all'attività dell'Associazione DAFNE APS. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

ARTICOLO 5 – VOLONTARIO E ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

1. L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
2. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.
3. All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

ARTICOLO 6 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Assemblea
2. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

3. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.
4. La decadenza dalla qualifica di socio può avvenire anche per morosità deliberata dal Consiglio Direttivo. Si configura la condizione di morosità in caso di mancato versamento della quota di rinnovo del tesseramento o dell'affiliazione entro 4 mesi dall'inizio dell'esercizio sociale.
5. Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ARTICOLO 7 - ORGANI E LIBRI SOCIALI

1. Sono Organi dell'Associazione: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente.
2. La durata del mandato degli Organi Sociali è fissata in quattro anni. Le sostituzioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo.
3. Possono essere eletti alle cariche sociali tutti i rappresentanti dei soci in regola con il versamento della quote associative e che abbiano compiuto il 18° anno di età.
4. Non può essere nominato componente degli organi dell'Associazione, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. Le cariche sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.
6. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - il libro degli associati (che raccoglie tutte le iscrizioni all'Associazione), tenuto a cura del consiglio direttivo;
 - il libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee e del consiglio direttivo, tenuto a cura del consiglio;
 - il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.
7. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ARTICOLO 8 - ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei Soci è il massimo organo programmatico dell'Associazione; è composta da tutti soci in regola con la domanda di iscrizione e il versamento delle quote sociali per l'anno in corso. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto (posta prioritaria, raccomandata, telegramma, fax, mail, pec) da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.
3. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno il 25% dei componenti l'Assemblea dei Soci (in tal caso il Presidente deve provvedere con le modalità di cui al precedente comma 2) o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
5. Per le cariche sociali risulteranno eletti quelli che riporteranno il maggior numero di voti.

ARTICOLO 9 – COMPITI DELL' ASSEMBLEA E VALIDITA'

1. L'assemblea:
 - determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
 - approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
 - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.
3. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
4. Non è ammessa più di una delega (da presentare in forma scritta) per ciascun associato. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.
5. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza del 50%+1 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ degli associati.

ARTICOLO 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di direzione dall'Associazione e compie tutti gli atti consequenziali ed inerenti all'espletamento di tale funzione; nello specifico persegue tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di 3 componenti eletti dall'Assemblea di Soci al proprio interno.
3. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Le eventuali sostituzioni dei componenti effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo.
4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed è convocato dal Presidente stesso o dai membri del consiglio ogni qualvolta lo si ritenga necessario.
5. Le riunioni sono valide quando è presente almeno 2 dei suoi componenti; le sue decisioni sono validamente assunte a maggioranza dei presenti.
6. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
 - a. Coordinare i lavori e l'azione dell'Associazione ed adottare tutti gli atti necessari per il perseguimento delle finalità sociali, in coerenza con il programma approvato dall'Assemblea dei Soci;
 - b. Proporre i programmi di attività e le altre iniziative dall'Associazione e vigilare sulla loro realizzazione;
 - c. Deliberare eventuali modifiche allo Statuto dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
 - d. Predisporre il progetto dei bilanci consuntivo e preventivo annuali;
 - e. Deliberare sull'accettazione o meno di erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari;
 - f. Assumere collaboratori e stipulare contratti e convenzioni;
 - g. Ratificare, nella prima riunione successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità/urgenza;
 - h. Deliberare su quant'altro demandato dal presente Statuto o sottoposto al suo esame dal Presidente.
7. L'intero Consiglio Direttivo decade dalle proprie funzioni nel caso di vacanza contemporanea di più della metà dei propri componenti.
8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
9. Il funzionamento del Consiglio Direttivo può essere disciplinato da un Regolamento dallo stesso adottato.

ARTICOLO 11 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione e la dirige in base agli orientamenti ed alle deliberazioni assunte dagli Organi Sociali.
2. Il Presidente può essere riconfermato.
3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione con facoltà di agire e resistere in giudizio. Ha la firma per tutte le operazioni sociali, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione nell'ambito di eventuali limiti posti dal Consiglio Direttivo.
4. Presiede alla direzione dell'Associazione e adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento e la gestione dell'Associazione e per l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi Sociali.
5. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e ne garantisce l'esecuzione delle deliberazioni;
6. Sovrintende alla tenuta dei libri sociali obbligatori: il libro degli associati; il libro dei verbali dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e degli altri Organi Sociali; il registro dei volontari.
7. In caso di somma necessità e urgenza, assume provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;
8. In caso di assenza, impedimento o di cessazione per qualunque causa del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal componente del Consiglio Direttivo anagraficamente più anziano.

ARTICOLO 12 – PATRIMONIO

1. Il patrimonio dall'Associazione - costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili, comunque appartenenti all'Associazione DAFNE APS nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale ad essa facenti capo - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 13 - RISORSE ECONOMICHE

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - a) Quote associative, contributi dei soci, contributi dai privati;
 - b) Contributi dallo Stato, da Enti, da Istituzioni pubbliche e private, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti; Contributi da organismi internazionali; rimborsi derivanti da convenzioni;
 - c) Donazioni e lasciti testamentari con beneficio d'inventario, in deroga agli articoli 600 e 786 del C.C. destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità derivanti dagli accordi e dallo Statuto. I beni così acquisiti vanno intestati all'Associazione nei termini di legge;
 - d) Proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art.

- 6 del Codice del terzo Settore;
- e) Ogni altra entrata ammessa dalla legge 106/2016, del Codice del Terzo Settore e successive modifiche o integrazioni;
 - f) Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
- Finché non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Codice del terzo settore, l'associazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla L. 383/2000.

ARTICOLO 16 – BILANCIO DI ESERCIZIO E BILANCIO SOCIALE

1. Il bilancio consuntivo riporta i dati dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno; è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
2. Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.
3. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.
4. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ARTICOLO 17 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ARTICOLO 18 - SCIOGLIMENTO

1. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione DAFNE APS e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti dell'Assemblea dei Soci. Con la stessa delibera, l'Assemblea dei Soci provvede alla nomina di uno o di più liquidatori.
2. All'atto dello scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 19 – NORME TRANSITORIE

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
2. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

ARTICOLO 20 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Per quanto non previsto e stabilito dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile, al Codice del Terzo Settore, alle norme vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il Presidente
Francesca Vecchiato